

CORTE di CASSAZIONE - sez.penale (l'imputato va assolto per non aver commesso il fatto, se manca agli atti in modo assolutamente non contestabile la prova della commissione del fatto stesso)

§ - l'accertamento del rapporto di causalità nella colpa professionale medica, nell'ambito delle fattispecie omissive improprie, va eseguito in maniera rigorosa e va ribadito il principio secondo il quale "il nesso di condizionamento tra la condotta omissiva dell'agente e l'evento lesivo sussiste solo qualora risulti che, se fosse stata posta in essere la condotta doverosa omessa, l'evento concreto sarebbe stato evitato con una probabilità di alto grado, vicina alla certezza, sicchè non sono sufficienti per ritenere quel nesso una semplice probabilità o possibilità, più o meno elevata. (avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)

Sez. III penale - sentenza n. 16053 del 11-05-2006

omissis

Svolgimento del processo

Il Tribunale monocratico di Nola, con sentenza del 26.11.1999, dichiarava la responsabilità penale di A.A.A. in ordine al reato di cui:

- all'art. 589 cod. pen. (per avere - nella qualità di primario facente funzione del reparto di Pronto soccorso chirurgico del presidio ospedaliero "(OMISSIS)" di Nola - cagionato, per colpa consistita in negligenza ed imperizia, la morte di K.S., il quale, ricoverato la sera del (OMISSIS) per colica addominale, era stato

immediatamente operato per ulcera gastrica perforata con peritonite e, il (OMISSIS) successivo, era deceduto per "grave collasso cardiocircolatorio con insufficienza cardiaca terminale in persona con ripetuti episodi emorragici, non tempestivamente diagnosticati, e insufficiente, sottovalutata, alimentazione"); e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale. Condannava altresì l' A. al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.

Il Tribunale - quanto ai profili della colpa dell'imputato - individuava:

- la negligenza nel non avere egli disposto che venissero eseguiti gli accertamenti diagnostici necessari ad acclarare la ragione della grave diminuzione della massa ematica circolante del K. e, in particolare, nel non avere fitto eseguire costanti esami emocromocitometrici, misurazioni della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, nonché accertamenti relativi alle ragioni della mancata alimentazione del paziente;
- l'imperizia, nell'aver egli sottovalutato il significato dei ripetuti episodi emorragici di cui il K. aveva sofferto nel decorso post-operatorio e che erano chiaro segno della presenza di massicce erosioni della parete gastrica del paziente, nonché nell'aver sottovalutato il perdurare di una alimentazione insufficiente del paziente medesimo, e conseguentemente nell'aver omesso di porre in atto la terapia idonea, che sarebbe consistita nell'immediata instaurazione di terapia trasfusionale sostitutiva.

Sul gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 3.10.2000, confermava la decisione di primo grado.

L'imputato ricorreva per Cassazione e la 4^a Sezione di questa Corte Suprema, con sentenza pronunciata all'udienza pubblica del 25.9.2001, annullava con rinvio la sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Napoli - giudicando, in seguito a detto rinvio, con sentenza del 17.9.2004 - dichiarava non doversi procedere nei confronti dell' A., essendo il reato estinto per prescrizione e revocava le statuizioni civili.

Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso l' A., il quale ha eccepito:

- violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla omessa pronuncia di assoluzione per non avere commesso il fatto, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., pur risultando dagli atti l'evidente sussistenza dei presupposti richiesti per l'adozione di detta formula assolutoria in luogo di quella di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, e ciò con riferimento sia alla corretta individuazione del soggetto al quale il reato deve essere attribuito sia al riscontro del nesso di causalità.

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perchè l'imputato non ha commesso il fatto.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema (vedi Cass.: Sez. 6[^], 25.3.1999, n. 3945; Sez. 6[^], 19.4.1995, n. 4163; Sez. 3[^] 9.2.1998, n. 1506) - in presenza di una causa estintiva del reato - il Giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., solo nel caso in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicchè la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento". D concetto di "evidenza", invero, richiamato dall'art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione.

Nella specie, tale stato di evidenza è immediatamente riscontrabile, sicchè questa

Corte ha l'obbligo di emettere la pronuncia più favorevole.

2. La 4^a Sezione di questa Corte Suprema - con la sentenza di annullamento del 25.9.2001 - ha rilevato che, dalle acquisizioni processuali, era emersa, nel presidio ospedaliero " (OMISSIS)" di Nola, l'esistenza di un turno omofunzionale, comprendente i reparti di Pronto soccorso chirurgico e di Chirurgia generale, al quale era affidata la cura dei degenti di entrambi i reparti, uno dei quali era diretto, in quel momento dal dr. A., in qualità di primario facente funzione e l'altro dal dr. E., dirigente sanitario di 2^a livello.

Sulla base di tale ricostruzione fattuale, la Sezione remittente:

- ha ribadito il principio di diritto secondo il quale "il primario facente funzione di una divisione chirurgica di un ospedale ha compiti di indirizzo, di direzione e di verifica dell'attività diagnostica e terapeutica, di modo che a lui spettano le scelte operative congruenti all'evoluzione della condizione nosologica della persona ricoverata" (Cass., Sez. 4^a, 18.1.1995, a 2506);
- ha accolto la doglianza con cui il ricorrente lamentava la mancata assunzione del teste B., maresciallo dei Carabinieri che aveva proceduto alla identificazione degli oltre trenta sanitari che avevano curato il paziente K. e che avevano compilato la cartella clinica, considerando tale prova "decisiva" e rilevando testualmente, in proposito, "non può escludersi, se non accertandolo, che abbiano prestato le loro cure al K., lasciandone traccia nella cartella clinica, anche medici di Chirurgia generale o, al limite, soltanto medici di Chirurgia generale, ponendosi, nel primo caso, il problema se quei medici dovessero rispondere all' A. e all' E. o soltanto ad uno dei due e a quale dei due e, nel secondo caso, il problema se, per la stessa logica che vuole che debba rispondere soltanto l' A., quei medici non dovessero rispondere soltanto all' E., con le relative conseguenze";
- quanto al tema del rapporto di causalità nella colpa professionale medica, ha

affermato la necessità di un accertamento particolarmente rigoroso di detto rapporto anche nell'ambito delle fattispecie omissive improprie, ribadendo il principio secondo il quale "il nesso di condizionamento tra la condotta omissiva dell'agente e l'evento lesivo sussiste solo qualora risulti che, se fosse stata posta in essere la condotta doverosa omessa, l'evento concreto sarebbe stato evitato con una probabilità di atto grado, vicina alla certezza, sicchè non sono sufficienti per ritenere quel nesso una semplice probabilità o possibilità, più o meno elevata". 3. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata:

- a) ha rinnovato l'istruzione dibattimentale, ma all'esito della stessa, ha razionalmente concluso che "non è stato possibile accertare chi fossero i sanitari che direttamente avessero prestato cure al paziente durante i giorni successivi all'intervento";
- b) quanto al nesso di causalità, ha testualmente affermato che, "ai fini della valutazione della posizione dell'imputato, non ricorrono sufficienti elementi per potere rendere certa la responsabilità del soggetto, per quanto concerne eventuali condotte tenute dagli altri medici in modo autonomo";
- c) ha statuito, infine, che "le disposizioni civili a carico dell' A. vanno revocate, stante la carenza di elementi afferenti il diretto intervento del sanitario nei confronti del paziente e la consapevolezza, da parte del prevenuto, di una situazione sanitaria che, a seguito di un intervento di urgenza, fosse da ricondurre ad una emergenza non opportunamente valutata dai sanitari di turno del reparto".

A fronte di tali conclusioni della Corte di merito - pure in presenza di una causa estintiva del reato - sussistono ad evidenza le condizioni per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., mancando agli atti in modo assolutamente non contestabile la prova della commissione del fatto da parte dell'imputato, ed in questo senso la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p..

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè l'imputato non ha commesso il fatto.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2006.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2006